GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI 26 DICEMBRE — NUM. 303

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re ha ricevuto il dì 24 dicembre, in udienza solenne, S. E. il Generale Cav. Alewyn, Capo di Stato Maggiore dell'Armata Olandese ed Aiutante di campo in servizio straordinario, delegato da S. M. la Regina Reggente dei Paesi Bassi di notificare al Nostro Augusto Sovrano il decesso di S. M. il Re Guglielmo III e l'avvenimento al Trono della Regina Guglielmina.

Alle ore 2 1[2 la M. S. ricevette pure in udienza solenne Don Manuel Diaz Mimiaga per la presentazione delle lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ministro Residente degli Stati Uniti del Messico.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7321** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

CAPO I.

Degli uffici e degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 1.

Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal ministro dell'interno, e subordinatamente dai prefetti e dai sottoprefetti, ed è eseguito sotto la loro direzione dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Sono ufficiali di pubblica sicurezza i questori, gli ispettori, i vice-ispettori e i delegati.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati i questori, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 3.

Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.

Il ministro dell'interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri comuni secondo il bisogno.

Art. 4.

Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100 mila abitanti, all'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore.

Il questore nel circondario di sua residenza ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione.

Nelle altre città capoluogo di provincia, all'ufficio è preposto un ispettore.

Art. 5.

Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e sottoprefettura.

Le spese di affitto per i locali degli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della provincia.

Art. 6.

Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore.

Art. 7.

In caso di urgenza i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare la esecuzione delle loro ordinanze anco fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purchè ne diano preventivo o contemporaneo avviso alla autorità politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.

Art. 8.

Sono stabiliti con decreto reale la pianta organica e gli stipendi degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Le nomine e le promozioni sono fatte dal Re su proposta del ministro dell'interno.

Art. 9.

Per essere ammesso al concorso per la nomina ad ufficiale nell'amministrazione di pubblica sicurezza, occorre provare:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere compiuto gli anni 20 e di non aver superato i 30;

c) di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero far risultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata;

d) di aver sempre tenuto regolare condotta e di non aver subito condanne per delitti;

e) di essere dotato di costituzione robusta e di essere esente da difetti o da imperfezioni fisiche;

f) di avere conseguito:

per gli aspiranti al posto di vice-ispettori la laurea in giurisprudenza in una università del Regno;

per gli aspiranti al posto di delegato, la licenza di liceo o di istituto tecnico, oppure il certificato di avere compiuto in uno dei collegi od accademie militari i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata. Solo nel caso in cui manchino gli aspiranti forniti di tali requisiti, potrà il Ministero ammettere al concorso anche quelli che abbiano conseguito soltanto la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

Superato l'esame di concorso, e fatti, qualora il Ministero creda che debbano aver luogo, il tirocinio e l'esame pratico, gli aspiranti potranno conseguire la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.

Con regolamento, da approvarsi con decreto reale, saranno stabilite le norme per gli esami e per il tirocinio, nonchè quelle per le promozioni e per la disciplina degli ufficiali di pubblica sicurezza.

L'esame pratico e il tirocinio sono sempre richiesti quando siano ammessi al concorso ai posti di delegato gli aspiranti con la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

Art. 10.

Un Consiglio di amministrazione e disciplina, sedente presso il Ministero dell'interno, è chiamato a dare parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali di pubblica sicurezza, nei casi determinati dalla presente legge.

Il Consiglio è composto del sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, che lo presiede, del direttore generale della pubblica sicurezza del Regno, di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere della Corte di appello di Roma, di un sostituto procuratore generale presso la stessa Corte e di due capi di divisione del Ministero dell'interno scelti dal ministro.

Art. 11.

Possono essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, ove abbiano i requisiti che saranno stabiliti nel regolamento, e previo parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, gli ufficiali ed i marescialli dell'arma dei reali carabinieri, gli ufficiali degli altri corpi dell'esercito e dell'armata e i graduati delle guardie di città.

Art. 12.

Senza pregiudizio dell'azione penale, e indipendentemente dall'esito della medesima, le punizioni disciplinari si applicano all'ufficiale di pubblica sicurezza che:

1. rifiuti od ometta volontariamente di compiere o non compia con diligenza i suoi doveri di servizio;

2. riceva sotto qualunque forma, denominazione o pretesto, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, per eseguire, omettere o ritardare un atto di servizio, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa;

3. rilasci certificati non conformi al vero sulla condotta, sui precedenti, sulle condizioni economiche e sulle qualità morali di taluno, ovvero alteri la verità nel rilascio di passaporti, fogli di via, licenze, certificati od altri documenti;

4. conceda, fuori dei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, licenze, passaporti, fogli di via, certificati od altri documenti, massime a persone sconosciute e senza l'osservanza delle cautele necessarie;

5. accetti e ritenga indebitamente pagamenti di tasse e bolli per licenze, passaporti ed altri documenti, o domandi o riceva, per sè o per altri qualsivoglia prestazione od utilità per la concessione o per la consegna dei medesimi ovvero ne accetti la promessa;

6. conceda richieste per trasporti gratuiti o la relativa indennità a persone non indigenti o fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, o senza le condizioni nei medesimi stabilite;

7. rechi offesa all'altrui libertà personale;

8. comprometta con fatti gravi la propria reputazione o il decoro dell'ufficio.

Art. 13.

Le punizioni disciplinari sono le seguenti:
la censura;
la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;
la rivocazione dall'impiego;
la destituzione.

La censura e la sospensione sono pronunziate dal prefetto, il quale deve riferirne immediatamente al ministro dell'interno.

La sospensione oltre un mese, la rivocazione dall'impiego e la destituzione sono pronunciate dal ministro sentito il parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

La sospensione non può eccedere il termine di tre mesi, a meno che il funzionario non siavi incorso per effetto di un procedimento penale: nel qual caso cessa con questo.

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se prima l'ufficiale non sia stato chiamato a discolparsi.

Art. 14.

Nell'atto dell'ammissione in servizio gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.

Art. 15.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.

Art. 16.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio.

CAPO II.

Degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 17.

Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri reali e le guardie di città.

Art. 18.

Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie nonchè le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge e riconosciute dal prefetto.

Art. 19.

Le guardie di città hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.

Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia data alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto reale.

Art. 20.

Le guardie di città sono nominate dal prefetto, previa deliberazione di un Consiglio d'arruolamento composto del prefetto, presidente, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri nella provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza, come segretario, con l'assistenza di un medico militare.

Nelle deliberazioni in caso di parità prevale il voto del presidente.

Verificandosi le condizioni di che al 2° e 3° capoverso dell'art. 19, farà parte del Consiglio di arruolamento anche il sindaco.

Art. 21

In Roma avrà sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di città, con le norme da stabilirsi mediante speciale regolamento.

La scuola avrà pure una sezione di allievi guardie.

Art. 22.

Le promozioni nel corpo delle guardie di città sono fatte per decreto ministeriale, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

Art. 23.

Saranno pure con regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la disciplina, la divisa e l'armamento delle guardie di città.

Art. 24.

Le guardie di città saranno reclutate a preferenza fra i carabinieri; i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gl'inscritti di seconda categoria che abbiano già avuto l'istruzione militare. Il servizio sarà calcolato come prestato sotto le bandiere; e finchè restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono.

Art. 25.

Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di città sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:

1. con l'ammonizione;
2. con la sospensione della paga fino a tre mesi;
3. con l'arresto in camera di disciplina fino ad un mese;
4. con la retrocessione dal grado;
5. con il licenziamento;
6. con l'espulsione dal corpo.

Art. 26.

In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di disciplina composto del prefetto, presidente, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri nella provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza, come segretario.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Verificandosi le condizioni di che al 2° e 3° capoverso dell'art. 19, farà parte del Consiglio di disciplina anche il sindaco.

Art. 27.

Sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di disciplina tutte le infrazioni e mancanze alle quali sono applicabili le pene di che ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 25. Il Consiglio pronunzia sentito l'imputato nelle sue discolpe, e le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.

Le pene dell'ammonizione e della sospensione della paga sono inflitte dal prefetto.

Art. 28.

Son punite con l'arresto in camera di disciplina da 30 a 60 giorni, che potrà essere seguito dalla espulsione dal corpo e dalla perdita dei diritti alla paga non ancora scaduta, al fondo di massa ed altri diritti inerenti alla condizione di guardia, la diserzione o l'abbandono del servizio e, ove non costituisca un reato preveduto dal Codice penale, la grave insubordinazione al superiore.

Art. 29.

Con decreto reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di città per ogni comune in cui sieno istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.

Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19, prima che sia emanato il decreto reale di che sopra, dovrà esser sentito il Consiglio comunale.

Art. 30.

Nei casi contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19, il comune contribuisce al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.

Sono a carico del comune le spese per le caserme e per l'accasermamento.

Art. 31.

Le guardie di città sono dirette e comandate nel servizio, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 32.

Nei comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.

Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.

Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per la esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi alla igiene, all'edilizia e alla polizia locale.

Art. 33.

Nei limiti della pianta stabilita per ogni comune, a' termini dell'art. 29, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare quel numero di agenti d'investigazione che reputerà necessario per il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.

Art. 34.

Le guardie di città e i loro graduati, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per 15 anni di servizio, di un terzo per 20, della metà per 25 e di quattro quinti per 30 anni o più di servizio.

I diritti a pensione delle guardie e delle loro famiglie, per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito.

CAPO III.

Attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 35.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, e, in genere, alla prevenzione dei reati; raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, e in ordine alle disposizioni della legge all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Art. 36.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

Qualora lo credano necessario possono distendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni,

potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione.

Art. 37.

Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale.

Art. 38.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dovranno distender verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.

Art. 39.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore.

Art. 40.

Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 41.

La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari che nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali ne spetta per intero la responsabilità.

Art. 42.

La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che sino all'arrivo dell'autorità competente venga alterato lo stato delle cose.

Art. 43.

Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata è presentata all'autorità che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore, esser rimesso all'autorità giudiziaria.

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 44.

Il ministro dell'interno, di accordo con gli altri ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purchè posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore; come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.

Art. 45.

I comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

I loro verbali, nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria.

Art. 46.

Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del Regno e siano insufficienti al bisogno i reali carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 47.

Nulla è innovato nell'organamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei reali carabinieri.

Art. 48.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, nè possono assumere le qualità di amministratori, consiglieri di amministrazione, commissari di vigilanza od altro ufficio nelle Società costituite a fine di lucro.

Art. 49.

Le guardie di pubblica sicurezza a piedi entreranno nel corpo delle guardie di città mantenendo gli obblighi di ferma a cui sono vincolate.

Nei casi previsti dall'art. 19 le guardie municipali che abbiano i requisiti necessari saranno ammesse nel corpo delle guardie di città.

Art. 50.

I comandanti delle guardie di pubblica sicurezza e delle guardie municipali che avranno i requisiti determinati dal regolamento, potranno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 51.

Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19 le guardie municipali che siano state ammesse nel corpo

delle guardie di città e abbiano diritto a pensione a carico del comune, liquideranno in occasione del loro collocamento a riposo la pensione ai termini della presente legge.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

Art. 52.

Sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 272 della legge provinciale e comunale del 10 febbraio 1889 continuerà ad essere a carico dei comuni la metà della spesa per la retribuzione delle guardie di città.

Sono a carico del rispettivo comune per il tempo sopra indicato le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di città.

Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal contributo stabilito nell'art. 30 della presente legge.

Art. 53.

Alla fine d'ogni anno e per il tempo stabilito nell'articolo precedente il prefetto comunicherà a ciascun comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siano state effettivamente retribuite dallo Stato pel servizio prestato nel territorio del comune stesso. Ove questo numero sia nel suo complesso inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che a norma dell'art. 29 sia stato assegnato al comune, si farà luogo a vantaggio di questo ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

Art. 54.

Per un triennio dalla pubblicazione della presente legge, con decreto reale, in seguito a parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina di che all'art. 10, potranno essere collocati a riposo d'ufficio con diritto al minimo della pensione quegli ufficiali di pubblica sicurezza, i quali dopo 20 anni di servizio per la avanzata età, per le condizioni di salute o per difetto delle qualità necessarie, sieno riconosciuti non più atti a prestare utilmente servizio nell'amministrazione della pubblica sicurezza sebbene non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Nel computo degli anni di servizio saranno calcolate, in conformità delle vigenti leggi, le campagne di guerra.

Art. 55.

Il servizio d'anagrafe, istituito ai termini dell'art. 141 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, negli uffici di questura, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza.

Art. 56.

Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, i regolamenti necessari per la esecuzione della presente legge o delle singole parti di essa.

Art. 57.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo I della legge 20 marzo 1865, allegato B, sulla sicurezza pubblica, la legge 19 giugno 1887, n. 4576, sulle guardie di pubblica sicurezza, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7316** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Cavallermaggiore in data 31 maggio 1890 e di Brà in data 20 settembre 1890, riguardanti una rettifica di territorio tra detti comuni, mediante permuta;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo in data 7 luglio 1890;

Veduti gli altri atti relativi;

Veduta la legge 1 marzo 1886, n. 368 sulla perequazione fondiaria, ed il relativo regolamento 22 agosto 1889;

Veduta la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921 (testo unico);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I confini giurisdizionali tra i comuni di Cavallermaggiore e di Brà sono quelli indicati nella pianta topografica in data 16 giugno 1890 dai signori Traversa, Rippa, Tabasso e Ponget, che sarà, d'ordine Nostro, munita di visto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMMMXXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda con cui il R. Commissario straordinario presso il Comune di Roma chiede sia dichiarata di pubblica utilità la nuova strada destinata a congiungere direttamente la Piazza Rusticucci con la Porta Cavalleggieri, e ciò in aggiunta al piano regolatore della città approvato col Nostro decreto del dì 8 marzo 1883, ed in conformità al piano speciale del 5 novembre p. p., firmato Alessandro Viviani;

Ritenuto che, eseguite le debite pubblicazioni, fu sollevata una sola opposizione, eliminata da una successiva transazione;

Che l'opera progettata è reclamata dalle esigenze della viabilità nel Rione della città in cui dovrà essere eseguita;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 14 maggio 1881, n. 209;

Udito il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata, per causa di pubblica utilità, la variante al piano regolatore di Roma, sanzionato col Regio decreto 8 marzo 1883, per la diretta congiunzione della Piazza Rusticucci con la Porta Cavalleggieri, giusta il piano dell'ingegnere municipale A. Viviani, in data 5 novembre 1890, visto, d'Ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Per le espropriazioni e per gli occorrenti lavori resta fermo il termine assegnato per l'esecuzione del detto piano regolatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMMMXXX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'estratto autentico del testamento olografo 10 ottobre 1888 del fu cav. Agostino Brambilla di Inzago, consegnato al notaio dott. Ferdinando Giani in Milano il dì 30 gennaio 1890, e pubblicato il giorno stesso avanti la R. Pretura di Cassano d'Adda, col quale il cav. Brambilla lasciava alla R. Pinacoteca di Milano un dipinto in due pezzi, su tavola, di Ambrogio Fossano detto il Borgognone, rappresentante sei figure di santi;

Vista la domanda del sig. Direttore della Regia Pinacoteca di Milano per essere autorizzato ad accettare il suddetto Legato;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato in data 14 agosto 1890;

Visto l'articolo 3 del Regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per l'esecuzione della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. Pinacoteca di Milano, e per essa il suo Direttore prof. comm. Giuseppe Bertini, è autorizzata ad accettare il Legato fattole dal cav. Agostino Brambilla col testamento olografo 10 ottobre 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Livorno è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Emilio Venturi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO demografico dei comuni capoluoghi di provincia — Mese di novembre 1890.

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nello scorso anno la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per tifo esantematico, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare e tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono in generale importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi, riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi otto anni dall'ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune.

Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento, i quali non possono essere di molto inferiori al vero. Pertanto la cifra della popolazione al 31 dicembre 1889 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1881 esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

4° Differenza fra il numero dei nati e quello dei morti (2-3).

5° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

6° Emigrati in altri comuni del regno od all'estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.

7° Differenza fra gli immigrati e gli emigrati (5-6).

8° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1889 (1 + 4 + 7).

9° Guarnigione, secondo l'ultimo stato inviato dall'autorità militare.

10° Popolazione trovata con dimora occasionale ne' comune, al 31 dicembre 1889.

11° Popolazione totale al 31 dicembre 1889 (8 + 9 + 10).

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il bollettino non tiene conto degli atti di morte registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del regno od all'estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale. Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1889 secondo i registri comunali d'anagrafe	Popolazione meno quella con dimora occasionale e la guarnigione	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
			Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Dei morti nella popolazione: Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite-cruposa e bronco polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Alessandria	72670	67786	53	135	3	87	12	—	—	—	—	—	3	—	—	—	14	11	7
Cuneo	28308	25624	10	71	13	49	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4	5
Novara	38195	34090	34	118	2	60	42	—	4	—	—	1	2	—	3	—	7	15	7
Torino	312422	293510	161	658	47	463	59	6	—	—	18	1	11	—	—	1	64	62	35
Genova	210652	196981	146	468	28	339	(a)	1	—	—	2	—	9	—	1	—	42	30	8
Porto Maurizio	9059	8876	2	23	2	15	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	2
Bergamo *	40256	37237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brescia	68623	62214	42	156	12	125	37	—	—	—	1	—	4	—	—	—	19	19	12
Como	30831	29468	22	73	2	56	20	—	—	—	—	—	3	—	—	—	8	9	4
Cremona	38141	34632	33	72	2	71	28	—	—	—	1	—	9	—	—	—	11	11	2
Mantova	32486	29524	14	58	5	64	16	—	—	—	—	—	2	—	—	—	8	8	7
Milano	418972	399061	249	1080	43	675	122	1	3	1	31	—	26	—	2	2	56	95	34
Pavia	32339	27949	20	67	6	51	21	—	—	—	—	—	12	—	—	—	4	6	6
Sondrio	8613	7954	4	16	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1889 secondo i registri comunali d'anagrafe	Popolazione meno quella con dimora occasionale e la guarnigione	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
			Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Dei morti nella popolazione: Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite cruposa e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	17402	16825	8	41	1	33	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	2
Padova *	81008	75540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovigo	11413	10949	5	17	4	26	2	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	3	2
Treviso	39944	—	20	77	1	44	5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	5	—
Udine	37139	34238	27	78	6	53	11	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7	3	2
Venezia	152416	134524	96	293	15	445	32	91	15	1	11	—	3	—	—	—	37	40	35
Verona *	73104	63354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	41212	38460	52	102	3	88	14	—	—	—	1	4	3	—	—	—	6	5	8
Bologna	138339	129796	78	260	22	289	31	—	8	2	7	—	8	—	—	—	44	32	12
Ferrara	83140	80535	53	156	13	195	(a)	—	2	7	2	—	4	1	5	1	3	19	8
Forlì	43930	42093	28	78	1	73	2	—	—	1	1	1	7	—	—	—	6	7	5
Modena	65139	61180	62	116	8	136	2	8	—	—	—	—	3	—	—	—	14	10	15
Parma	51776	46356	24	87	10	94	24	—	—	—	—	3	2	—	—	—	13	17	4
Piacenza	38821	32336	30	59	2	64	25	—	1	—	—	4	4	—	—	—	9	10	4
Ravenna	64560	62439	32	111	4	107	(a)	—	—	—	2	—	5	3	—	—	12	7	3
Reggio nell'Emilia	55125	52968	44	139	1	104	15	3	—	—	—	—	3	—	—	—	13	12	20
Arezzo *	41040	40411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	185057	172975	151	358	20	292	46	—	1	3	2	—	7	—	—	2	35	46	12
Grosseto	8470	7044	6	22	2	21	2	—	—	—	—	—	1	—	5	—	6	3	—
Livorno	107481	102279	108	197	6	180	3	—	2	3	5	1	12	—	1	—	14	23	7
Lucca	80152	77163	59	164	8	107	13	—	—	—	—	1	9	—	—	1	3	11	5
Massa	22674	22029	19	61	4	46	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	2	4	9
Pisa *	61124	57630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siena *	28970	27430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ancona	54715	51083	24	126	3	71	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	12	2
Ascoli Piceno *	28403	27296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	22651	22085	18	44	4	41	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	4
Pesaro	24746	22993	13	36	3	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	6
Perugia	54867	52289	56	122	7	120	5	—	1	—	2	—	5	—	—	—	11	4	9
Roma	415498	374084	224	1000	80	610	119	5	—	—	33	3	18	—	28	1	62	95	59
Aquila	19924	18619	10	46	8	28	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	2	2
Campobasso	15999	15256	14	30	5	25	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
Chieti *	23528	22436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo	21960	21180	16	60	4	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4
Avellino	24943	—	26	67	6	53	2	—	6	2	—	—	3	—	—	—	11	2	4
Benevento	25650	23971	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caserta	35624	31321	19	102	5	84	—	—	—	4	1	—	—	—	1	—	12	5	8
Napoli	517067	492308	315	1276	99	1053	76	7	20	18	5	1	9	—	2	1	160	94	69
Salerno	37374	34704	28	168	6	75	28	—	4	—	—	1	3	—	—	—	4	6	16
Bari	70397	67582	48	194	17	145	8	43	3	2	1	—	4	—	—	—	7	11	17
Foggia	44462	43039	34	122	12	178	10	—	54	—	1	1	7	—	1	—	36	10	18
Lecce	28716	27111	15	60	4	38	1	1	1	—	—	—	1	—	2	—	—	2	7
Potenza	20252	19369	9	48	4	58	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8
Catanzaro	29863	28104	30	65	10	81	—	—	—	—	4	—	—	—	2	—	5	3	10
Cosenza	20076	19055	18	54	6	62	5	11	—	—	—	—	2	—	2	—	7	8	2
Reggio di Calabria	42650	40553	30	100	13	62	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	4	14
Caltanissetta	33519	32739	20	83	11	78	(a)	—	—	—	8	—	2	—	2	—	5	3	7
Catania	115665	—	59	286	15	223	2	—	2	2	—	—	7	—	4	—	25	13	42
Girgenti	24053	22517	17	52	5	31	3	—	4	—	—	—	2	—	2	1	4	2	2
Messina *	139744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	267294	255558	121	613	47	572	(a)	—	30	5	5	—	3	—	1	1	63	51	72
Siracusa	26795	25685	14	70	2	62	1	—	—	3	1	1	1	—	2	—	2	6	5
Trapani *	43018	41640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	416[illegible]8	38559	16	104	7	69	6	—	—	—	3	1	4	—	4	—	7	5	6
Sassari	39026	36687	23	71	4	81	1	—	—	—	—	3	2	—	—	—	13	5	21

Roma, addì 26 dicembre 1890.

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Resoconto sommario *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di ottobre 1890*

A — Risparmi.

	Numero degli uffizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		di deposito	di rimborso	complessiva	emessi	estinti	eccedenza degli emessi sugli estinti
Mese di ottobre	8	149,423	109,711	259,134	21,872	10,225	11,647
Mesi precedenti dell'anno in corso	61	1,594,036	1,016,927	2,610,963	223,260	91,577	131,683
Anni 1876-1889	4,399	15,755,160	8,094,655	23,849,815	2,605,850	723,080	1,882,770
Somme totali	4,468	17,498,619	9,221,293	26,719,912	2,850,982	824,882	2,026,100

	Movimento dei fondi				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	Rimborsi	Rimanenze
Mese di ottobre	14,558,665 14	»	14,558,665 14	16,595,826 75	14,144,640 22
Mesi precedenti dell'anno in corso	151,584,875 39	»	151,584,875 39	135,403,073 56	
Anni 1876-1889	1,324,341,755 99	43,436,129 47	1,367,777,885 46	1,090,506,115 52	277,271,769 94
Somme totali	1,490,485,296 52	43,436,129 47	1,533,921,425 99	1,242,505,015 83	291,416,410 16

B — Depositi giudiziali.

	Depositi		Restituzioni		Rimanenze
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di ottobre	2,694	1,698,322 34	4,873	1,454,607 95	243,714 39
Mesi precedenti dell'anno in corso	18,604	13,468,495 09	38,374	14,754,742 89	12,341,649 15
Anni 1883-1889	166,871	99,743,675 23	294,934	86,115,778 28	
Somme totali	188,169	114,910,492 66	338,181	102,325,129 12	12,585,363 54

Roma, addì 15 dicembre 1890.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 21 corrente, in Luserna S. Giovanni, provincia di Torino, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 22 dicembre 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione)*.

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 200467 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 17527 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 60, al nome di *Caflich* Gaspare di Leonardo, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Caflisch* Gaspare di Leonardo, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 dicembre 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso.

Il signor R. Provveditore agli studi partecipa che il dì 29 corrente mese, alle ore 9 ant. sarà tenuta, nel suo ufficio, una sessione straordinaria d'esami di 4ª classe elementare per regolarizzare la posizione delle giovani che hanno domandato d'essere iscritte studenti al corso d'ostetricia.

Roma, 23 dicembre 1890.

Il Rettore: V. CERRUTI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 24 dicembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 754, 2
Umidità relativa a mezzodì. 70
Vento a mezzodì . . . . . Nord debole.
Cielo . . . . coperto
Termometro centigrado { massimo 10°, 4, minimo 5°, 3
Pioggia in 24 ore: mm. 0,7

Il minimo assoluto di ieri fu di 5°,6 ed avvenne alla mezzanotte.

Li 24 dicembre 1890.

Europa pressione elevatissima Russia, depressione Ionio Grecia, estendentesi bassa Italia, pressione generalmente elevata altrove. Mosca 783; Lecce, Atene 752.

Italia 24 ore: barometro salito quattro a cinque mill. Sicilia, leggermente altrove, nevicate Emilia, Marche, Abruzzi, pioggie molte stazioni centro Sud; venti settentrionali forti diverse stazioni Alta Italia centrale.

Stamane cielo sereno all'estremo Nordovest e Sud; venti settentrionali forti diverse stazioni versante Adriatico, deboli altrove; barometro 758 Nord, 755 Cagliari, Livorno, Aquila, Sanpiero, 752 Lecce.

Mare agitato costa Adriatica.

Probabilità: venti settentrionali abbastanza forti Adriatico, freschi altrove; ancora qualche pioggia, nevicata; mare generalmente agitato; tempo tendente a migliorare.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 25 dicembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . . = 762, 0
Umidità relativa a mezzodì . . . . . . = 65,
Vento a mezzodì . . . . N. debole.
Cielo a mezzodì . . . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo = 10°, 5, minimo = 1°, 9,
Pioggia in 24 ore: goccie.

Il minimo assoluto di ieri fu di 4°,6 ed avvenne alla mezzanotte.

Li 25 dicembre 1890.

Europa pressione leggermente bassa Grecia, straordinariamente elevata Russia centrale, generalmente alta altrove, Atene 758; Mosca 789.

Italia 24 ore: barometro notabilmente salito: diverse pioggie qualche nevicata; venti settentrionali qua là in forza; temperatura diminuita centro Sud; gelate, brinate, Italia superiore.

Stamani cielo poco coperto, sereno Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna, coperto altrove; venti settentrionali freschi versante adriatico deboli altrove.

Barometro 764 a 765 Nord, a 761 Cagliari, Siracusa, Bari, Lesina.

Mare mosso agitato costa adriatica.

Probabilità: venti freschi settentrionali; cielo vario; gelo e brina.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MONTEVIDEO, 24. — Il Governo presentò simultaneamente alle due Camere un progetto di legge per aumentare i diritti doganali sugli spiriti, le zucchero, le profumerie, le sete, le conserve alimentari e i tabacchi.

PARIGI, 24. — Il tribunale ha condannato Labruyère a 13 mesi di carcere, la signora Duc Quercy a 2 mesi e Grégoire, *in contumacia*, a otto mesi per avere favorito la fuga di Padlewski.

SUAKIM, 24. — Notizie dal Sudan annunziano che i dervisci, ad onta del buono raccolto, si mantengono completamente tranquilli. A Kassala non ve ne sono che circa 400.

PARIGI, 24. — *Camera* — Si riprende la discussione del bilancio ritornato dal Senato con alcune modificazioni.

Il ministro delle finanze, Rouvier, rispondendo ad una domanda di Brisson, sull'applicazione della tassa di *accroissement* imposta alle congregazioni religiose, dichiara che è un partigiano convinto del diritto comune, e che è d'accordo colla maggioranza parlamentare. Soggiunge che nessuno vuole la persecuzione e l'arbitrio in materia fiscale. (*Vivi applausi a sinistra e al centro*).

La Camera approva il bilancio con tutte le modificazioni introdottevi dal Senato. Quindi il ministro dell'interno, Constans, legge un decreto che chiude l'attuale sessione straordinaria.

LONDRA, 24. — Lo sciopero degli addetti alle ferrovie scozzesi aumenta.

Il servizio dei treni è intralciato dappertutto ed è quasi completamente sospeso a Edimburgo, Glasgow, Greenock e Dundee.

Il carbone per gli usi domestici e per le officine del gaz incominciano a mancare.

Gli affari a Glasgow sono paralizzati.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 24 decembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 90	—	—	— —	95,65		— —	
» 2.a	»	—	—	— —			95 65	p. contanti
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—	— —			— —	
» 2.a	»	—	—	— —			59 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—	— —			98 20	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—	— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—	— —			94 60	
» » Rothschild	1 dicem. 90	—	—	— —			100 —	Ex coup. L. 2,17
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 90	500	500	— —			468 —	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500	— —			440 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500	— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 ottobr. 90	500	500	— —			459 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500	— —			479 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500	— —			486 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500	— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500	— —			— —	
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500	— —			608 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500	— —			557 —	
» » » certif. provv.	»	500	250	— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250	— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500	— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500	— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750	— —			1709 —	
» » Romana	»	1000	1000	— —			1048 —	
» » Generale	»	500	250	— —	431		— —	
» » di Roma	»	500	250	— —			600 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200	— —			47 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 ottobr. 90	500	500	— —	463		— —	
» » » » cert. prov.	»	500	250	— —			457 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 90	500	400	— —			548 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500	— —			95 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500	— —	760		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500	— —	832		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500	— —			269 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500	— —	446 1[2 47 1[2 48 48	1[2)	— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250	— —			260 »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100	— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500	— —			264 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	— —			139 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150	— —			25 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250	— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250	— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500	— —			378 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500	— —			275 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250	— —			235 —1	
» » Cautchouc	»	200	200	— —			57 —	
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100	— —			81 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125	— —			230 —	
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500	— —			292 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000	— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500	— —			465 —	
» » » 4 0[0	»	250	250	— —			192 —	
» » Acqua Marcia	1 ottobr. 90	500	500	— —			478 —	
» » SS. FF. Meridionali	1 ottobr. 90	500	500	— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500	— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottobr. 90	500	500	— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300	— —			— —	
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300	— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500	— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)	»	250	250	— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500	— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—	— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25	— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
23 decembre 1890.

Consolidato 5 0[0 nominale . . . . L. 95 633
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 93 463
Consolidato 3 0[0 nominale . . . » 59 062
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 57 757

V. TROCCHI Presidente.

1) Ex coup. £. 5.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 65
3	Parigi	Cheques	»	»	101 45
5	Londra	90 giorni	»	»	25 28
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 29 Decembre
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ETTORE STICH

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1890

Rendita 5 0[0 . . . 94 90
» 3 0[0 . . . 58 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0 — —
Prest. Rothschild 5 0[0 100 —
Obb. città di Roma 4 0[0 440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito . 460 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion. 480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0 496 —
Az. Fer. Meridionali . 690 —
» » Mediterranee 556 —
» » » certif. 546 —
» Banca Nazionale 1625 —
» » Romana . 1040 —
» » Generale . 438 —

Az. Banco di Roma . 620 —
» Banca Tiberina . 42 —
» » Ind. e Com. 470 —
» » » Certif. 460 —
» Soc. Cred. Mobil. 540 —
» » » Merid. 150 —
» » Gas stampigl. 840 —
» » Acqua Marcia st. . . . 800 —
» » Condot. d'ac. 271 —
» » Gen. Illumin. 260 —
» » Immobiliare . 430 —
» » Molini e Magaz. Gen. 253 —
» » Tramway Om. 140 —
» » Fond. Italiana 23 —
» » Min. Antim. . — —

Az. Soc. Mat. Later. 225 —
» » Navig. Gen. Italiana . 375 —
» » Metallurgic. Italiana . 290 —
» » della Piccola Borsa . 235 —
» » Fondiar. Incendi . . 85 —
» » Fond. Vita 230 —
» » Caoutchouc 90 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0 477 —
» » » 4 0[0 196 —
» » Ferroviarie 292
» Fe. Napoli-Ottaiano 245 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente.* — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.